



Le società

- Punto fondamentale: l'art. 2247
 - Rubrica: «Società» ► «Contratto di società» [1993]
 - Società unipersonali
 - «due o più persone...
 - ...conferiscono beni o servizi...
 - ...per l'esercizio in comune...
 - ...di un'attività economica...
 - ...allo scopo di dividerne gli utili»

«due o più persone»

- Pluripersonalità necessaria per *contratto* di società
 - Impresa collettiva
 - Contratto plurilaterale con comunione di scopo (contratti associativi): artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.
- Ma dal 1993 anche possibilità di costituzione della società *di capitali* per atto unilaterale
 - Anche in precedenza era ammessa l'unipersonalità sopravvenuta (come pure ora, limitatamente al periodo di grazia semestrale, per le società di persone); dal 1993 ammessa la *costituzione* unipersonale
 - A determinate condizioni

«conferiscono beni o servizi»

- Trasferimento perlomeno di disponibilità di beni (o servizi) da soci a società
 - Corollario: costituzione di un patrimonio sociale *separato da quello dei soci*
 - *Quanto* separato? Dipende dal tipo sociale che si osserva
 - Livello di commistione maggiore nelle società personali (autonomia patrimoniale imperfetta)
 - Livello di commistione superiore nelle società di capitali (autonomia patrimoniale perfetta)
 - La separatezza del patrimonio ha evidenti effetti sulla limitazione o meno della responsabilità
 - Che, quando è limitata, lo è di norma *a quanto conferito*



«per l'esercizio in comune»

- In comune...
- ...ma non necessariamente *diretto*
 - Sostanziale differenza tra soci ed amministratori
 - Che non significa che i soci *non possono essere amministratori*, ma che le funzioni sono diverse
 - Quanto diverse? Anche qui dipende dalla forma societaria in discorso
 - Società personali: differenziazione inferiore
 - Società di capitali: differenziazione superiore
- Esercizio del potere/*governance*
- Esercizio in comune come condivisione del rischio
- In ogni caso: imputazione di risultato di impresa a soggetto di diritto diverso dai soci



«di un'attività economica»

- V. 2082 c.c., ma...
 - ...non si chiede di una attività «d'impresa»
 - Ripresa di metodo economico...
 - ...anche se non si configura impresa
 - Ad esempio, potrebbe mancare professionalità: l'attività della società potrebbe essere occasionale...
 - ...oppure non costituire *ex lege* attività imprenditoriale: società tra professionisti
 - vediamo tra breve



«allo scopo di dividerne gli utili»

- Scopo di lucro
 - Ossia di conseguire più ricavi di spese: utile
 - E quindi non più *almeno* coprire le spese (economicità), ma superarle
- Lasso temporale:
 - Annuale
 - Definitivo
- Destinazione dell'utile
 - «dividerne gli utili»: sì, ma non sempre e non necessariamente *tutto*
 - Lucro oggettivo
 - Capacità della società di generare utili
 - Lucro soggettivo
 - Riconducibilità (distribuzione) degli utili ai soci



«allo scopo di dividerne gli utili»

- Criterio? Dipende ancora dai tipi sociali
 - Società lucrative
 - Con libera definizione della quota di utile da distribuire ai soci
 - Società mutualistiche
 - Con scopo diverso, e in taluni casi ridotta possibilità di distribuzione di utili ai soci
 - Domanda legittima: «ma allora sono società?»
 - In realtà la definizione dell'art. 2247 c.c. è da leggersi più nel senso del lucro oggettivo, che non di quello soggettivo
 - Scopo consortile (come forma di scopo mutualistico)



«allo scopo di dividerne gli utili»

- Diversità fondamentale rispetto ad associazioni
 - Dove c'è scopo ideale o altruistico
 - E dove attività ben può non essere economica
 - Ma può essere anche d'impresa, d'altra parte...
 - In definitiva: in associazioni c'è eterodestinazione di risultato; in società autodestinazione
- Casi di società ex art. 2247 che non perseguono scopo di lucro sono molto limitati
 - Società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari
 - Società di gestione di fondi mutualistici
 - *Non necessariamente* le imprese sociali



Lo scopo della società...

- Tema oggi fondamentale:
 - A cosa serve una società
 - Quali interessi deve tutelare?
 - Diverse teorie a riguardo:
 - Quelli dei soci?
 - Quelli dei portatori di interessi diversi?
 - Quelli delle comunità locali di riferimento?
 - Generare posti di lavoro?
 - Preservare l'ambiente?



Definire lo scopo...

- ...per definire gli interessi
- Che non sono sempre black or white
- L'esempio della società benefit
 - Bilanciamento dello scopo di lucro con quello c.d. di beneficio comune
 - In concreto, possibile riduzione del lucro, a favore di interessi più diffusi, bilanciati con quelli dei soci
- Ma possiamo pensare anche all'impresa sociale
 - Finalità di interesse generale, anche in forma di società



...e chi lo persegue

- Ossia chi amministra la società, nell'interesse di chi lo fa?
 - Soci?
 - Lavoratori?
 - Terzi?
 - Ambiente?
 - Creditori?
 - Fornitori?
 - Clienti?



Un esempio

- Business Roundtable Statement, Agosto 2019
- 181 AD di imprese USA di primaria importanza

«While each of our individual companies serves its own corporate purpose, we share a fundamental commitment to all of our stakeholders. We commit to:

- Delivering value to our customers. We will further the tradition of American companies leading the way in meeting or exceeding customer expectations.*
- Investing in our employees. This starts with compensating them fairly and providing important benefits. It also includes supporting them through training and education that help develop new skills for a rapidly changing world. We foster diversity and inclusion, dignity and respect.*



Un esempio

- *Dealing fairly and ethically with our suppliers. We are dedicated to serving as good partners to the other companies, large and small, that help us meet our missions.*
- *Supporting the communities in which we work. We respect the people in our communities and protect the environment by embracing sustainable practices across our businesses.*
- *Generating long-term value for shareholders, who provide the capital that allows companies to invest, grow and innovate. We are committed to transparency and effective engagement with shareholders.*
- *Each of our stakeholders is essential. We commit to deliver value to all of them, for the future success of our companies, our communities and our country.»*



E soprattutto...

- Finalità ulteriori rispetto a quella di lucro...
 - *Possono* essere perseguite dalla società?
 - Codici di autoregolamentazione (*Soft Law*)
 - *Corporate Social Responsibility*
 - *Devono* essere perseguite dalla società?
 - *Hard Law*



Remember Milton Friedman

«The **Social Responsibility** of **Business** is to Increase Its Profits
[1970]»

- Non è brutale come sembra...
- ...ma è comunque brutale.
- Idea della circolazione della ricchezza
- Teoria comunque ampiamente in voga, anche se non esattamente di grande moda



Per saperne di più...

- ...ricordatevi del corso di Diritto societario progredito e dell'economia sostenibile!
 - Imprese sociali
 - Società benefit
 - Cooperative
 - Modelli di corporate governance
 - ...



Impresa e società

- Impresa in forma collettiva può essere svolta anche da soggetti non societari
 - Associazioni
 - Fondazioni
 - Consorzi
 - GEIE
 - ...
- E l'attività svolta dalla società potrebbe non configurarsi come di impresa in senso proprio
 - Attività occasionale
 - Sforata di organizzazione, ma per pluralità di atti
 - Non vale il nuovo art. 2086, che si applica, imponendo l'organizzazione formale, alle *imprese* collettive
 - Soprattutto società tra professionisti



Società tra professionisti

- Punto essenziale è carattere strettamente personale della prestazione svolta da professionista intellettuale
 - Sarebbe la società a svolgere la prestazione professionale, il che non è accettabile
- Lungo percorso
 - In origine: divieto ex art. 2, l. 23.11.1939, n. 1815 (abrogata 1997)
 - Ammissione società tra avvocati (2001, v. sotto)
 - Società di servizi professionali interdisciplinari (l. 223/2006)
 - Coordinamento di prestazioni professionali



Società tra professionisti

- Diversa da:
 - Incarichi congiunti (c'è personalità di prestazione, ma attività distinte)
 - Società di mezzi (gestione in comune di beni strumentali, per esercizio personale di professione)
 - Società di servizi imprenditoriali (integrazione di servizio professionale e impresa)
 - Società di *engineering*
 - Società di revisione legale dei conti
 - Società tra professionisti «non protetti»
 - Si tratta di de-personalizzazione della prestazione per via della organizzazione



Società tra professionisti

- Reali s.t.p.: limitate a professioni protette
- Principi essenziali delle professioni intellettuali
 - Personalità della prestazione
 - Responsabilità diretta del prestatore nei confronti dei terzi
- Recepiti da l. 183/2011, che aggiunge
 - Possibilità di partecipazione di soci non professionisti
 - Ma maggioranza di 2/3 di soci professionisti
 - Possibilità di utilizzo di qualunque forma societaria
 - Non più solamente società personali come si riteneva per garantire personalità di responsabilità del professionista socio



Società tra professionisti

- In particolare:
 - Prestazione eseguita solo da soci professionisti, che devono rispettare il codice deontologico del proprio ordine
 - Possibile per il cliente scegliere il professionista
 - Partecipazione del professionista *ad una sola* s.t.p.
 - Denominazione dedicata
 - Iscrizione in sezione speciale r.i. (addizionale)
 - Responsabilità: diretta del socio, in solido con la società
 - Non è data regola generale, ma si desume per analogia da società tra avvocati, società di servizi professionali interdisciplinari e società di revisione;
 - La regola generale è semplicemente che la società assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati dai professionisti nell'esercizio dell'attività professionale



Società tra avvocati

- Fonti
 - Introdotta con d.lgs. 96/2001
 - Necessità di modifica post l. 183/2011
 - Prima modifica con l. 247/2012 (di delega, non esercitata)
 - Realizzata compiutamente da l. 124/2017 (recepimento di principi di s.t.p.)
- In particolare
 - Possibilità di scelta di qualunque forma societaria
 - In precedenza solo s.n.c.
 - Possibilità di società multiprofessionali
 - E quindi iscrizione anche di non avvocati; soci professionisti almeno 2/3 capitale e voto



Società tra avvocati

- In deroga a s.t.p.: possibile partecipazione plurima
- Amministrazione riservata a soci; maggioranza di amministratori soci avvocati
- Iscrizione a sezione speciale r.i. (cumulativa)
- In denominazione: «società tra avvocati»
- Sospensione, cancellazione o radiazione da albo determina esclusione del socio
- Responsabilità personale del socio professionista, in solido con la società



Società e comunione

- 2247 e 2248: diversità di fattispecie
 - Società è *attività*, quindi dinamica (implica un esercizio)
 - Comproprietà è *statica*
 - Le obbligazioni dei singoli comunisti non implicano una entificazione: artt. 1102 e 1111 c.c.
- Divieto riguarda solo godimento *iniziale*
 - Quindi è possibile il mero godimento sopravvenuto
- Problematiche principali:
 - Ricezione (si pensi a AirBnB)
 - Noleggio
 - Gestione di partecipazioni
 - *Discrimen* è se c'è organizzazione o coordinamento per offerta al mercato



Società e comunione

- Alcune fattispecie particolari riguardano
 - Godimento di beni produttivi
 - Esistenza di una società dipende da *esercizio in comune* di una attività
 - Possibile anche in ambito successorio
 - Comunione d'impresa
 - Comunione di beni produttivi, con attività, ma senza accordo sui conferimenti
 - Non esisterebbe: ricadrebbe comunque nella società di fatto
 - Salvo il caso (legale) della impresa coniugale (artt. 177 (d), 180-182 c.c.)



La società occulta

- Già osservata scorrendo dell'imprenditore occulto
- Non si dà vita ad ente societario esplicito
- Attività appare come riconducibile a singolo soggetto
 - Ma abbiamo in realtà una gestione in comune
- In sostanza: limitazione di responsabilità, senza alcun controllo



La società apparente

- *Favor* per estensione di responsabilità in caso di crisi d'impresa
- Creazione giurisprudenziale:
 - Società non esiste in rapporto tra presunti soci...
 - ...ma si considera esistente all'esterno se si opera in modo da generare convincimento nei terzi che agiscano come soci
 - Es.: Cass 4529/2008



La società di fatto

- Basta l'accordo...
- ...non serve un contratto per iscritto
 - Perlomeno per le società di persone
 - ...per cui non può esistere una società di capitali di fatto
- Il problema, semmai, è l'individuazione della disciplina applicabile
 - Ma questo dipende dalla attività svolta dalla società